

ACCORDO

**- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 -
tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e la Casa di Cura Pineta
del Carso S.p.A. per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di ricovero,
di specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale e di laboratorio
anno 2019**

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di luglio, in TRIESTE

TRA

L'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) con sede a Trieste, via Giovanni Sai n. 1-3, **Partita IVA 01258370327**, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, dott. Antonio POGGIANA

E

La Casa di Cura PINETA DEL CARSO S.p.A., con sede legale a Duino-Aurisina, viale Stazione 26, Partita IVA 00051070324, in persona del legale rappresentante, amministratore delegato sig. Alberto VISINTIN, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del DPR 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
2. Che la Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di seguito Direzione Centrale Salute, ha proposto per il periodo 2017-2019 alle Associazioni rappresentative delle Strutture private – AIOP, ANISAP, ARIS Triveneto ed Assosalute FVG – la stipula di due distinti accordi regionali, uno per le Case di Cura private accreditate, che erogano prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e l'altro per le strutture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale;
3. Che la DGR 13.01.2017, n. 42, - con la quale è stato approvato l'Accordo triennale 2017-2019 tra Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l'erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate - quantifica le risorse destinate ai singoli operatori e la riorganizzazione dell'offerta delle prestazioni di laboratorio;
4. Che suddetto Accordo prevede che l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), di seguito azienda, debba stipulare annualmente con i soggetti privati un accordo contrattuale, di cui all'art. 51 delle L.R. 17/2014, trasformando il valore economico assegnato a ciascun erogatore in volumi di attività, specificando tipologia e quantità di prestazioni nelle diverse specialità accreditate per una puntuale allocazione delle risorse;
5. Che la Casa di Cura PINETA DEL CARSO S.p.A., di seguito struttura, è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento Prot. 62564-17/GEN-IV-1-D-6 dd. 30/11/2017 rilasciato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;

6. Che alla predetta struttura è stato concesso il rinnovo dell'autorizzazione/accreditamento a pieno titolo per l'attività di Hospice svolta dalla struttura sanitaria denominata "Hospice Pineta del Carso", con sede a Duino Aurisina (TS), viale Stazione 26, per la durata di tre anni, decorrente dal 28.03.2017, data di adozione del decreto n. 482/SPS dd. 28.01.2017;
7. Che con Decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità 06.12.2018, n. 1978/SPS è stato concesso il rinnovo dell'accREDITamento a pieno titolo per tre anni, a decorrere dal 06.07.2018, data di adozione del Decreto n. 984/2018, nelle seguenti branche specialistiche afferenti alle rispettive sedi operative:

Sede operativa di Duino - Aurisina, viale Stazione, 26:

- Diagnostica per immagini di primo e secondo livello, per l'erogazione di prestazioni di radiologia tradizionale, ecografia, mammografia e risonanza magnetica articolare (settoriale);
- Medicina di laboratorio (punto prelievi);
- Branche specialistiche di degenza e ambulatoriali:
 - *Pneumologia/fisiopatologia respiratoria* (12 p.l. per attività di degenza, di cui 4 p.l. esclusivamente per attività privata o extraregionale);
- Branche specialistiche di degenza:
 - *Medicina fisica e riabilitativa* (96 p.l. per attività di degenza, di cui 4 p.l. esclusivamente per attività privata o extraregionale);
- Branche specialistiche ambulatoriali: Cardiologia, Dermatologia, Neurologia;

Sede operativa di Trieste, molo Fratelli Bandiera, 1 (*Piscina Acquamarina*):

- Branca specialistica ambulatoriale: Medicina fisica e riabilitativa.

Sede operativa di Trieste, via Bartolomeo D'Alviano, 23 (*Pineta City - Therapy&Sport*):

- Branca specialistica ambulatoriale: Medicina fisica e riabilitativa.

8. Che in considerazione della prospettiva di trattare ambulatorialmente un sempre maggior numero di tipologie di prestazioni, attualmente svolte in regime di ricovero (ordinario o day hospital), le due componenti del budget delle Case di Cura private accreditate possono essere modificate in sede di accordo contrattuale con il quale le AAS/ASUI concordano le attività da svolgere per l'annualità in corso;
9. Che, in ottemperanza a quanto previsto in materia di mobilità sanitaria fra regioni e province autonome, si rende necessario il potenziamento delle attività per il contenimento dei tempi di attesa e il contrasto della fuga extra-regionale;
10. Che la DGR 16.10.2015, n. 2034, definisce l'organizzazione e le regole per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione dei tempi di attesa, al fine di assicurare in maniera omogenea sull'intero territorio regionale il sistema dell'offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
11. Che il D.M. 09.12.2015, recante *Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale*, definisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale che possono essere erogate a carico del Servizio sanitario, solo nel rispetto di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi;
12. Che il Ministero della Salute con Circolare 25.03.2016, prot. n. 3012-P, ai punti 2 e 2.1 ha fornito ai medici prescrittori le prime indicazioni necessarie all'applicazione del suddetto Decreto, ulteriormente integrato con Circolare 16.05.2016, prot. n. 15141-P;
13. Che le DDGGRR 2034/2015 e 951/2016 fissano le indicazioni per l'utilizzo del ricettario del SSN da parte dei medici operanti nelle Strutture, qualora si rendessero necessarie, anche in altre branche specialistiche, ulteriori prestazioni per una definizione del quesito clinico o essenziali al trattamento di una patologia evidenziata in corso di visita;
14. Che il DPCM 12.01.2017 definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;
15. Che la DGR 22.09.2017, n. 1783, ad oggetto il DPCM 12.01.2017, dispone l'Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (Extra LEA);
16. Che sino alla formalizzazione da parte del Ministero della Salute, che disporrà in merito ad una nuova definizione delle tariffe massime per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, le tariffe per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate sono quelle definite nel nomenclatore regionale, di cui alle DDGGRR n. 531/2006; 2989/2008; 1535/2009; 1977/2012; 2349/2012; 2431/2013; 915/2015; 1971/16 e s.m.i., e relativamente alle prestazioni per l'attività di specialistica ambulatoriale, di diagnostica e laboratorio, di attività di ricovero e nel DPR Reg 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva;
17. Che con DGR 14.09.2018, n. 1680, è stato approvato il nuovo nomenclatore tariffario per la Specialistica ambulatoriale della Regione Friuli Venezia Giulia;
18. Che è considerato superato e assorbito dai valori tariffari, definiti negli allegati al suddetto provvedimento, l'effetto dello sconto previsto nei confronti delle strutture private dall'art. 1, comma 796, della legge 296/2006 e dalla DGR

704 del 29.03.2007, così come già previsto dal nomenclatore nazionale D.M. 18.10.2012, pag. 18, della relazione tecnica del Ministero e che pertanto sono da considerare decaduti gli sconti nei confronti delle strutture private previsti dalla legge 296.2006 e dalla DGR 704 del 29.03.2007;

19. Che a far data 01.01.2019 è stata approvata l'entrata in vigore del nuovo Nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale;
20. Che con DGR 28.12.2018, n. 2514, sono state approvate in via preliminare le *Linee per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2019*, di cui all'art. 12, comma 2 della LR 19.12.1996, n. 49;
21. Che con DGR 22.03.2019, n. 448, sono state emanate le Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l'anno 2019;
22. Che con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dd. 21.02.2019, DAR 0003203 P-4.37.2.10, *"Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 05.06.2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, su Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019 – 2021, di cui all'art. 1, comma 280, della legge 23.12.2005, n. 266*, è stato definito il Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019 – 2021;
23. Che con decreto dd. 29.03.2019, n. 255, l'azienda ha adottato il Piano Attuativo Locale con bilancio di previsione 2019, che dispone le linee strategiche aziendali prioritarie e recepisce le linee di attività assegnate dalla Regione;
24. Che l'art. 1, comma 574 della Legge 28.12.2015, n. 208, conferma che, al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente del medesimo comma, le regioni provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del D.L. 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 125;
25. Che l'art. 9 quater, comma 7, del suddetto decreto-legge attribuisce alle Regioni o agli Enti del Servizio sanitario nazionale la ridefinizione dei tetti di spesa annui nelle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dagli erogatori privati accreditati, rideterminando il valore degli stessi in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua, da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014;
26. Che con DGR 10.11.2017, n. 2181, sono stati approvati gli accordi di modifica dell'Accordo fra Regione Friuli Venezia Giulia e Case di Cura Private accreditate – periodo 2017-2019 e di modifica dell'Accordo fra Regione Friuli Venezia Giulia e Strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale – periodo 2017-2019 stipulati con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati;
27. Che, ai sensi dell'art. 37, comma 3 della LR 17/2014, con DRG 31.03.2017 n. 599, è stato approvato il Piano della medicina di laboratorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
28. Che, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo Friuli Venezia Giulia e le Case di Cura private accreditate le prestazioni eccedenti il budget assegnato per l'anno 2018 sono riconosciute fino ad un massimo del 3% da detrarsi al budget dell'anno 2019; ulteriori prestazioni non vengono riconosciute. Parimenti, sottoutilizzi del budget inferiori al 3% vengono riassegnati per l'anno 2019; sottoutilizzi superiori vengono incamerati nel bilancio dell'azienda;
29. Che il totale riconosciuto alla struttura per l'anno 2018 è stato di € 12.719.978,06 con un sottoutilizzo del budget di € 229.994,21 rispetto al tetto assegnato per l'anno 2018 pari a € 12.949.972,27;
30. Che l'effettivo sottoutilizzo remunerabile del budget, pari a € 229.994,21, va riassegnato al budget dell'anno successivo;
31. Che il tetto assegnato per l'anno 2019 con DGR 42/2017, all. 1, viene quindi rideterminato in € 13.238.323,21;
32. Che eventuali risorse recuperate in seguito agli accordi con le altre Regioni sulla mobilità extra-regionale potranno essere assegnate alle case di cura private accreditate per appositi progetti di recupero della fuga extra-regionale con apposito accordo integrativo;
33. Che, per necessità specifiche del territorio e per il potenziamento dell'attività di screening, è fatta salva da parte dell'azienda l'attivazione di ulteriori progetti extra-budget e che tali progetti non producono storicizzazione del budget;
34. Che è fatta salva da parte dell'azienda, previo accordo con le strutture, la facoltà di attivare percorsi di accoglimento, presso le Case di Cura convenzionate, degli assistiti provenienti dalle strutture ospedaliere aziendali, in circostanze di criticità o iperafflusso;
35. Che l'applicazione della Legge 7/2009 - "Disposizioni per il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale"- farà seguito a specifiche disposizioni regionali;
36. Che, anche in ragione della valutazione periodica dei tempi di attesa, risulta opportuno procedere ad un monitoraggio infra-annuale dei volumi prestazionali richiesti ed erogati ed addivenire ad eventuale modifica e/o integrazione del presente accordo.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di ricovero e di prestazioni ambulatoriali/diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, secondo quanto enunciato all'art. 2, comma 21, del presente accordo, con oneri da porre a carico del bilancio dell'azienda.

Articolo 1
Oggetto del contratto

La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti le seguenti branche specialistiche:

Ricovero e ambulatoriali

- Pneumologia/fisiopatologia respiratoria
- Riabilitazione (sede Aurisina e sedi distaccate di Acquamarina e Pineta City - TS)
- Hospice

Ambulatoriali

- Cardiologia
- Dermatologia
- Neurologia
- Riabilitazione
- Medicina di Laboratorio

Diagnostica per immagini di I° e II° livello

- Radiologia tradizionale
- Ecografia
- Mammografia
- Risonanza Magnetica articolare

Articolo 2
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa

1. Considerato quanto esplicitato in premessa la struttura e l'azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili dalla struttura, nell'anno 2019, non potrà superare il tetto massimo di € 13.238.323,21.
2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a garantire i volumi minimi e massimi di attività, differenziati per branca specialistica, come di seguito indicato:

Attività di ricovero

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	n° minimo ricoveri	Budget indicativo
RIABILITAZIONE	Riabilitazione (Neuromotoria/Cardiologica/Respiratoria)	1.000	€ 10.719.364,82
	Pneumologia	50	
	Altri ricoveri (Hospice, Disabili gravi)	350	

Attività ambulatoriale (volumi minimi prenotabili a CUP):

Budget
Indicativo

	prestazione	n° prestazioni	priorità (B)	priorità (D)	priorità (P)	2.518.958,39
Cardiologia	Visite	2.000	500	500	1.000	
	ECG	700	150	150	400	
	Holter	400	100	100	200	
	ECD arti venosi/arteriosi	400	100	100	200	
	ECD tronchi	5.000	500	500	4.000	
	ECOcardio	1.800	300	500	1.000	



Dermatologia	Visite	3.600	300	800	2.500
	Altre prestazioni	1.000			
Medicina fisica e riabilitativa	Visite	2.500	700	800	1.000
	Idrokinesiterapia	30.000			
	FKT/prestazioni strumentali				
Neurologia	Visite	500	150	150	200
	EMG	1.300	100	400	800
Pneumologia	Visite	2.700	900	900	900
	Polisonnografia	200			
	Spirometria - Broncoscopia	2.000	500	500	1.000
	Altre prestazioni	1.000			
Diagnostica per immagini	Ecografia monitoraggio region.	3.800	500	1.100	2.200
	Rx tradizionale	2.000	500	500	1.000
	Mammografia	1.500	50	50	1.400
	RMN articolare (settoriale) (colonna e muscoloscheletrica cod. 88.93 e 88.94.1)	2.000 (numero massimo per residenti Asuits)	150	150	200
Patologia clinica	Prelievi/Laboratorio				

3. Prosegue l'attività di Hospice, fatte salve diverse indicazioni regionali. La disponibilità di 20 posti letto dovrà garantire le cure palliative, indipendentemente dalla patologia iniziale, anche ai pazienti con insufficienza renale in trattamento di emodialisi. Sarà definito un percorso con la Nefrologia ospedaliera per il ricovero in Hospice dei pazienti in trattamento dialitico;
4. Obiettivo di processo dell'Hospice nell'assistenza ai malati terminali, in trattamento palliativo, dovrà essere la garanzia di un tasso occupazionale dei posti letto superiore all'80%, secondo gli standard previsti dal DMS 43/2007. Nell'ambito della rete delle cure palliative la struttura si impegna ad effettuare l'accoglimento in Hospice anche nelle giornate prefestive e festive, al fine di evitare ricoveri inappropriati in ambito ospedaliero; L'invio dei pazienti è regolato dall'Unità di Valutazione Distrettuale, sulla base di accordi operativi tra le parti interessate. Sono previsti almeno 4 incontri di audit nel corso dell'anno per la valutazione dell'appropriatezza negli invii e nell'utilizzazione delle risorse. Si conferma il mantenimento dei ricoveri con funzione sollievo "Ricovero respiro" a supporto estemporaneo offerto alle famiglie e al caregiver. I "Ricoveri respiro", qualora legati a quadri clinici riferibili a trattamenti chemioterapici, necessitano di una pianificazione condivisa con la struttura;
5. La struttura si impegna a garantire una disponibilità degenziale di 12 posti letto per pazienti affetti da disabilità grave stabilizzata ma ad alto rischio di instabilità;
6. Al fine di una continuità riabilitativa multidisciplinare e ad elevata specificità su pazienti sottoposti ad interventi chirurgici ortopedici maggiori e previa valutazione multidimensionale, nel periodo da settembre a dicembre, la struttura si impegna a garantire il ricovero ad un massimo di 70 persone sottoposte ad intervento chirurgico delle articolazioni maggiori nelle Ortopedie di ASUITs. Le persone saranno preventivamente valutate con modalità multidimensionale, al fine della definizione di un corretto setting riabilitativo ed il ricovero avrà una durata di circa 10-12 giorni;
7. La struttura si rende disponibile ad accogliere in regime di degenza - percorso breve - per circa 10/12 giorni e ad erogare alla dimissione, in continuità assistenziale e previa valutazione dell'équipe multidisciplinare, un percorso riabilitativo ambulatoriale alle persone residenti nel territorio ASUITs sottoposte ad intervento chirurgico di artroprotesi in elezione presso strutture ospedaliere o Case di cura private accreditate non operanti nel territorio ASUITs;
8. La struttura si impegna a garantire un periodo di ricovero riabilitativo di 15 giorni, dove prioritarie saranno le prestazioni di idrokinesiterapia, ad un numero massimo annuo di 15 persone, con disabilità importanti e stabilizzate, inviate dai fisiatri dei distretti, che declinano il progetto riabilitativo e le prestazioni da effettuarsi;
9. Le prestazioni di idrokinesiterapia, in regime di convenzionamento con il SSR, saranno effettuate solamente su prescrizione dei medici fisiatri dell'azienda o della struttura;
10. La struttura si impegna ad effettuare prestazioni di cardiologia riabilitativa nel setting assistenziale di degenza intensiva ed estensiva, che fanno seguito alla degenza della fase acuta (LG infarto STEMI, NSTEMI, rivascolarizzazione miocardica, intervento di cardiocirurgia, Scompenso Cardiaco, Trapianto), sulla base di criteri

di appropriatezza raccomandati (Classe I livello di evidenza A) dalle linee guida scientifiche e di percorsi condivisi con le strutture ospedaliere.

11. La struttura garantisce la prenotabilità dei volumi minimi di attività, di cui alla precedente tabella, salvo situazioni di criticità non diversamente sopportabili, da comunicare tempestivamente all'azienda;
12. La struttura garantisce l'effettuazione delle prestazioni previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia;
13. La struttura si impegna ad erogare un tetto massimo di 2.000 RMN osteoarticolari e muscolo scheletriche (con codici 88.93 e 88.94.1) nell'arco dell'anno per gli assistiti di ASUITs. Ulteriori volumi dovranno essere concordati con l'azienda;
14. La struttura garantisce l'effettuazione delle RMN secondo le indicazioni del DM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dd. 20.01.2016, nel rispetto della circolare applicativa del DM 09.12.2015, dd. 25.03.2016, della nota della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, prot. n. 008894/P, dd. 15.04.2019 e della nota di ASUITs, prot. DAT 0000600 – A, dd. 07.05.2019, : *“Nella prescrizione deve essere riportato il quesito diagnostico, che tenga conto dei contenuti del decreto nell'ambito della buona pratica clinica senza l'obbligo di annotazione del codice a fianco della prestazione o del quesito diagnostico”*.
15. La struttura, previa disponibilità del collegamento con il modulo di accettazione Insiel ed allo scopo di ridurre il volume di budget impiegato nelle attività di laboratorio, si impegna a far analizzare i campioni biologici dei pazienti in regime di convenzione con il S.S.R. presso il laboratorio hub di riferimento;
16. Considerata la riorganizzazione complessiva dell'attività di Medicina di Laboratorio la struttura deve progressivamente limitare al di sotto di 250.000 euro le prestazioni erogate per conto del SSR nella branca di Medicina di Laboratorio, fatta salva l'attività di prelievo dei campioni;
17. Qualora non completato il processo di informatizzazione in corso, si concorda, in via transitoria, l'utilizzo di una quota di attività analitica nei limiti dell'erogato per la medesima attività svolta nell'anno 2018, necessaria a completare il processo di informatizzazione richiesto per svolgere le attività di accettazione, prelievo e consegna dei referti per conto dei laboratori pubblici;
18. Considerata l'indicazione all'erogazione dei medicinali da parte delle strutture sanitarie (diretta e primo ciclo a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale), rappresentata nelle post-negoziazioni per la predisposizione del PAL 2019, come da DGR 12/2018, al fine del contenimento della spesa farmaceutica e sulla base del prontuario aziendale, la struttura prosegue l'attività di distribuzione diretta del I ciclo di terapia farmacologica alla dimissione da ricovero anche per l'annualità in corso, come definito nell'accordo prot. n. 38399/T.GEN.II.3.C.2, dd. 24.07.2017;
19. La struttura è tenuta all'esecuzione delle prestazioni richieste dai medici specialisti fisiatri o dai medici specialisti delle équipes multidisciplinari distrettuali. Tale attività è prioritaria e il relativo fondo può essere incrementato a scapito di quello residuale lasciato a disposizione dei medici di famiglia, qualora le richieste dei Distretti fossero superiori alle previsioni. Il fondo a disposizione dei Distretti determina una specifica agenda di prenotazioni, che non può mai essere chiusa. Qualora il fondo messo a disposizione dei Distretti non fosse completamente utilizzato, il residuale potrà essere utilizzato a copertura delle prescrizioni dei MMG e degli ortopedici ospedalieri;
20. La struttura si impegna ad effettuare le visite fisiatriche (prime visite e visite di controllo), su prenotazione CUP. Le prestazioni riabilitative derivanti dovranno essere effettuate prioritariamente presso la propria struttura, pur nella libera scelta dell'assistito, e nel rispetto dei tempi definiti dai codici di priorità;
21. Per fratture con disabilità minimali segmentarie (es: fratture di polso), al medico specialista ortopedico ospedaliero, qualora ritenuto di dover attivare rapidamente un percorso riabilitativo, è data facoltà di prescrivere esclusivamente la prestazione di rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale -codice 93.11.4;
22. La struttura si rende disponibile a collaborare con i Distretti nella definizione e/o sperimentazione di nuovi percorsi riabilitativi per soggetti affetti da specifiche patologie;
23. La struttura si impegna a trasmettere su supporto informatico i report mensili dell'attività dell'anno in corso, suddivisi per codice di attività;
24. L'applicazione di nuove tariffe per le prestazioni di ricovero e/o di specialistica ambulatoriale non modifica il tetto economico assegnato alla struttura;
25. La struttura applica ai pazienti residenti in regioni diverse le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti in Regione FVG;
26. Per qualsiasi prestazione sanitaria erogata si applicano le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, al netto dei ticket per i residenti in FVG o in altre regioni.
27. Nelle more della definizione degli accordi fra le Regioni, l'attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso le altre regioni è svolta nel rispetto del tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore, che stabilisce di fare riferimento all'erogato 2011 ridotto del 2% per l'attività di ricovero e del 3% per l'attività di specialistica ambulatoriale, fatte salve evoluzioni della normativa o accordi interregionali; rimane senza vincoli di tetto la sola attività riguardante i ricoveri con DRG di alta complessità, come definita dalla Legge 28.12.2015, n. 208 (articolo 1, comma 574, lettera b).

Articolo 3

Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie



1. La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all'appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistiche e per le lettere di dimissione;
2. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto;
3. Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l'accesso ai servizi;
4. La struttura si impegna a partecipare alle attività di studio, monitoraggio e miglioramento promosse dalla Direzione Centrale Salute rendendosi parte attiva nei programmi di miglioramento per la sicurezza dei pazienti e nelle percentuali previste annualmente dalle Linee di gestione del SSR per i DRG riguardanti i ricoveri a potenziale rischio di inappropriatezza;
5. La struttura può erogare prestazioni di ricovero e ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l'accREDITAMENTO. Per le prestazioni di ricovero l'accREDITAMENTO riguarda le sole branche indicate nella DGR 2673/2014 e l'esecuzione di prestazioni di ricovero o ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell'azienda;
6. Per le situazioni di urgenza ed emergenza, la struttura si avvale e si coordina con il D.A.I. Emergenza, urgenza, accettazione di ASUITs;
7. Le strutture private accreditate garantiscono una programmazione con un Piano inviato all'azienda entro e non oltre il 30 giugno 2019 delle prestazioni minime di specialistica ambulatoriale sui 12 mesi e l'adesione alle agende CUP regionali, che non possono essere chiuse, a meno di cessazione dell'attività specifica;
8. La struttura si impegna a garantire i volumi minimi e massimi di offerta a CUP sulle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale con priorità "B", "D" e "P" riportati in tabella e l'offerta potrà essere oggetto di rimodulazione aziendale, qualora, a seguito di monitoraggio, i tempi di attesa presentassero sforamenti;
9. I volumi previsti dal presente accordo sono da intendersi come volumi minimi annui. Il CUP gestisce le agende delle prestazioni ambulatoriali con la prenotazione mensile dei volumi minimi erogativi, suddivisi proporzionalmente nell'arco dell'anno, ed è facoltà dell'azienda la prenotazione degli appuntamenti in priorità con redistribuzione sulle singole mensilità;
10. La prenotabilità delle prestazioni "B", "D" e "P" entro i tempi massimi stabiliti (Brevi entro 10 giorni, Differite entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le indagini strumentali, Programmate entro 180 giorni) sarà garantita nei confronti dei residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell'azienda;
11. Per l'attività privata non convenzionata erogata dalla struttura, l'azienda si rende disponibile ad organizzare e gestire le agende di prenotazione CUP, con le modalità indicate dalla struttura stessa, a fronte del ristoro dei costi sostenuti pari a circa 85 euro/anno per agenda di prenotazione;
12. Come previsto dalla D.G.R. 16.10.2015, n. 2034, spetta ai medici prescrittori della struttura la prescrizione e la prenotazione delle eventuali visite e/o prestazioni di controllo nel rispetto delle tempistiche e dei criteri di appropriatezza prescrittiva;
13. Le visite/prestazioni di controllo, ove necessarie, devono essere prescritte e prenotate dall'erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita/prestazione effettuata;
14. La struttura è tenuta ad organizzare agende separate per le attività riservate ai controlli e quelle dedicate alle prime visite;
15. Ai fini di una valutazione dell'appropriatezza prescrittiva, su richiesta aziendale relativamente alle branche con maggior criticità, la struttura si rende disponibile a fornire copia delle impegnative;
16. La struttura è tenuta ad applicare le tariffe del tariffario regionale ricoveri e del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale in vigore;
17. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di accessibilità alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale definiti con DGR 10.07.2015, n. 1363, e DGR 16.10.2015, n. 2034, le strutture private accreditate si impegnano, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e a quelle prenotabili on line da parte del cittadino, a mantenere sempre aperte le agende di prenotazione CUP, con disponibilità in qualsiasi giorno dell'anno solare e con almeno 12 mesi successivi di offerta di prenotazione. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l'erogazione di una prestazione, la sospensione dell'agenda o la prenotabilità per periodi temporali inferiori all'anno devono essere concordate con la Direzione Sanitaria dell'azienda;
18. Per ciascuna prestazione sanitaria erogata in favore dei cittadini provenienti da altre Regioni verrà riconosciuta la tariffa regionale vigente;
19. La struttura si impegna a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo per le medesime branche di attività;
20. Non è consentita l'interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell'accordo contrattuale;
21. La struttura, preso atto della necessità di alimentare correttamente e compiutamente il registro tumori ed il registro resistenze batteriche, che non si avvallesse dei servizi presenti presso uno dei presidi ospedalieri hub della Regione per i pazienti ricoverati, è tenuta ad inviare tutti i dati necessari rispettivamente alla struttura di Epidemiologia del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e alla struttura di Microbiologia e virologia di riferimento;
22. La struttura si impegna a comunicare all'azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;

23. La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l'applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto;
24. La struttura garantisce che l'attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità;
25. La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall'art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell'azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
26. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della Legge 662/1996, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'azienda;
27. La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto;
28. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, per gli adempimenti di competenza.

Articolo 4 Controlli e debito informativo

1. La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall'INSIEL, per compilare e trasmettere la SDO, alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate;
2. L'azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all'autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP;
3. Le modalità di prescrizione e prenotazione delle visite/prestazioni di controllo, di cui all'art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell'installazione dell'interfaccia con Insiel (G2-G3);
4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto;
5. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l'interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della struttura;
6. L'azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l'effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa sull'attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182;
7. Gli importi recuperati con i controlli rimangono agli erogatori per l'effettuazione di nuove prestazioni, fino ad un massimo del 5% del budget annuale assegnato alla struttura; gli importi eccedenti il 5% rimangono alle aziende sanitarie e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all'annualità;
8. Le contestazioni sull'appropriatezza effettuate dall'azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull'anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione.

Articolo 5 Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

1. Gli erogatori privati saranno remunerati secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'Accordo, di cui alla DGR 42/2017;
2. Alla luce delle indicazioni della DGR 1321/2014, nell'allegato alla nota della DIR. SAN. 28078/GEN.I.2.A, dd. 04.06.2015, sono riportate le modalità per l'esecuzione, da parte dell'azienda, delle liquidazioni delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero e ambulatoriale convenzionate;
3. Le fatture mensili dovranno essere fatte pervenire agli uffici della Direzione Amministrativa - Dipartimento Amministrativo aziendale - entro la prima decade del mese successivo;
4. Al 30 di ogni mese sarà liquidato d'ufficio l'acconto riferito al mese stesso, calcolato sulla base del 70% del budget mensile teorico (budget annuale diviso 12);
5. Il saldo verrà disposto entro 90 giorni dal ricevimento delle relative fatture;
6. Relativamente alle fatture, le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.



Articolo 6
Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2019, con decorrenza dal 01 gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2019;
2. Fino alla stipula del successivo contratto, che decorre dal 01.01.2020, il contenuto del presente contratto si intende provvisoriamente confermato;
3. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo;
4. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la struttura e due per l'azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione Centrale Salute.

Articolo 7
Risoluzione anticipata del contratto

1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute;
2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell'azienda, qualora la struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
 - mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto.
 - inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate.
 - impedimento ai controlli esercitati dall'azienda e previsti nel Piano Controlli regionale, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere.
 - interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget.
3. L'inadempimento della struttura determina il diritto dell'azienda e della Regione al risarcimento dei danni.

Articolo 8
Incedibilità del contratto e cessione dei crediti

1. La struttura si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte;
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall'art. 7 dell'Accordo approvato con la DGR 42/2017;
3. L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all'azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c..

Articolo 9
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 10
Foro competente

Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.



9

Articolo 11
Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste
Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio POGGIANA



Per Pineta del Carso s.p.a Casa di Cura
Amministratore delegato
Sig. Alberto VISINTIN



ASUITS -

PROTGEN

0048847 - P SCGPSPAS 604

Prot. n.

24/07/2019